

INFORMATIVA

D. LGS. 24/2023 - WHISTLEBLOWING

Il D.lgs. 24/2023, nel recepire la Direttiva UE 2019/1937, introduce una disciplina strutturata per garantire la protezione degli «informatori/segnalanti o whistleblowers» i.e. delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La nuova normativa NON si applica:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La procedura di gestione del canale di segnalazione interna

La segnalazione va fatta al responsabile del servizio dell'azienda e può essere presentata alternativamente:

- o a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata a CICO S.R.L. – via G. Fortunato, 10 – 70125 – BARI, recante la seguente dicitura: “Segnalazione ex D.lgs. n. 24/2023”;
- o chiedendo audizione orale al responsabile del servizio mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole; in tal caso sarà redatto un verbale a cura del responsabile del servizio che verrà verificato e sottoscritto dal segnalante.

Saranno garantiti la riservatezza dell'identità della persona segnalante e della persona coinvolta, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il responsabile del servizio rilascerà un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e fornirà un riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Responsabile del servizio

La gestione del canale verrà curata dal legale rappresentate della società, sig. Andrea Balbo, il quale provvederà a tutte le disposizioni in materia.

Trattamento dei dati personali

Informativa resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016. I dati raccolti saranno trattati da personale autorizzato da CICO S.r.l. in quanto Titolare del trattamento dei dati. Le modalità di trattamento saranno elettroniche e cartacee ed il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla gestione degli «informatori/segnalanti o whistleblowers». I dati forniti non saranno comunicati a terzi e il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016. Per ogni eventuale informazione in merito al trattamento svolto e per l'esercizio dei propri diritti sarà possibile rivolgersi a CICO S.r.l..

La segnalazione del whistleblower è sempre sottratta all'accesso documentale ed all'accesso civico.

Sanzioni per la persona segnalante

Da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Rutigliano, 07/12/2023